



COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 08 DEL 18.04.2017

OGGETTO: AREA CONTIGUA DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE. PRESA DI POSIZIONE A SEGUITO DELLA PROPOSTA DI LEGGE DI MODIFICA DELLA LEGGE N. 394 DEL 6 DICEMBRE 1991, IN DISCUSSIONE IN PARLAMENTO, ED ALLA PROSPETTIVA DI UN AMPLIAMENTO "DI FATTO" DEL PARCO MEDIANTE LA SUA DEMARCAZIONE.

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 19:00 nella Sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio dell'Ente, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i consiglieri sotto indicati:

CONSIGLIERE	PRESENTE / ASSENTE
CIOFFI GIUSEPPE - Sindaco	Presente
CORSETTI MARCO - Vice Sindaco	Presente
GUIDA PAOLO - Consigliere	Presente
REALE ELVIO - Consigliere	Presente
CARSELLI FRANCESCO - Consigliere	Presente
PAGLIAROLI DONATO - Consigliere	Presente
BALDESARRA ANTONIO - Consigliere	Assente
LUCCI LUIGI - Consigliere	Presente
BELLISARIO DONATO ENRICO - Consigliere	Assente
BALDESARRA EMILIO GABRIELE - Consigliere	Presente
PROSPERO PASQUALE - Consigliere	Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO dr. GIUSEPPE CIOFFI dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dell'Ente Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SINDACO

sottopone al Consiglio Comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

EDOTTO che è in discussione al Parlamento una proposta di legge di modifica della Legge N. 394 del 6 dicembre 1991; proposta già approvata dal Senato il 10 novembre 2016 ed attualmente all'esame della Camera col N. 4144, tra le cui proposte di modifica vi sono vari riferimenti a concessioni e/o interventi gestionali e vincoli estesi alle cosiddette Aree contigue dei Parchi Nazionali;

VALUTATO IL FATTO che ad un attento esame delle modifiche proposte si intuisce come dette Aree contigue si configurino come un vero e proprio, almeno di fatto, ampliamento dei Parchi Nazionali, in quanto sulle stesse verrebbero a vigere vincoli paritetici a quelli estesi ai territori dei Parchi Nazionali veri e propri, vincoli peraltro prevalentemente gestiti dalle stesse autorità dei Parchi; PRESA VISIONE delle suddette proposte che in merito alle Aree contigue delegano in effetti ogni competenza alle autorità dei Parchi come, soprattutto, si evince dalle modifiche apportate all'Art. 12 con l'inserimento di un comma 2 bis con il quale, tra l'altro, si prevede che: «Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali»;

PRESO ATTO di quanto l'attuale legge N. 394/1991 prevede in merito a dette Aree contigue, ed in particolare a quanto stabilisce il suo Art. 32, che in merito così recita: «Le Regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi (omissis) relativi alle aree contigue alle aree protette»; ovvero che tali aree non possano essere istituite senza l'assenso dei Comuni interessati, in quanto il termine "d'intesa" deve interpretarsi come "con il consenso concordato", riferito ai Comuni interessati;

NOTATO come detto articolo nell'attuale proposta di legge di modifica della 394/1991 sia stato totalmente stravolto, ovvero eliminando tutti i riferimenti alla sua costituzione/delimitazione, cosa che potrebbe intendersi come una specie di "mano libera" all'autorità del Parco, al Ministro e/o alle Regioni, per la sua costituzione e/o delimitazione; segno evidente che la precedente formulazione faceva obbligo del rispetto del dettato costituzionale sull'autonomia comunale di cui ai commi 4 e 5 dell'Art. 4 della 394/1991; stravolgimento peraltro quasi "nascosto" nell'Art. 5 della legge di proposta di modifiche licenziato dal Senato, assieme a quelli di articoli precedenti (11, 12, 14, 25 e 26);

APPRESO ED ACCERTATO che almeno in merito all'estensione dei vincoli di Parco Regionale la Corte Costituzionale si sia già espressa affermando e confermando il necessario assenso formale dei Comuni interessati all'istituzione di un'area protetta regionale, ritenendo illegittimo quanto adottato senza le procedure previste dall'Art. 22 della Legge 394/1991, così come stabilito con una sentenza del 6-14 luglio 2000 N. 282 (contro la Regione Campania), dove si afferma che l'istituzione di un'area protetta non può adottarsi: «senza le previe procedure di cooperazione e raccordo con gli enti locali previste dall'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in quanto l'art. 22 della legge n. 394 del 1991, evocato come parametro interposto, prevede, da un lato, che al procedimento di istituzione delle aree protette regionali partecipino le province, le comunità montane e i comuni interessati; dall'altro, che tale partecipazione si realizzi attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio»; obbligo poi ribadito anche con una successiva sentenza n. 14 del 2012 (contro la Regione Abruzzo);

RITENUTO che quanto sancito con dette sentenze, se valido per le aree protette regionali tanto più dovrebbe valere per quelle a carattere nazionale, sebbene tale obbligo costituzionale non sia stato chiaramente inserito nelle norme generali per la loro istituzione - salvo che per le Regioni e Province autonome - (dove la «realizzazione delle aree protette avviene a mezzo di intesa tra Regioni ed enti locali» e successivamente delegata

al “Comitato per le aree protette”, al quale le proposte di Parco sono comunque «presentate (...) dagli enti locali» quindi nel rispetto dell’autonomia locale (comma 4 e 5 dell’Art. 4 della Legge 394/1991);

RIBADITO che una corretta interpretazione e del vigente Art. 32 della legge 394/1991 e delle suddette sentenze debba intendersi che senza il formale assenso dei Comuni interessati non si possono estendere vincoli sui loro territori, e che tale interpretazione dovrebbe applicarsi anche per i commi 4 e 5 dell’Art. 4 riferiti ai Parchi Nazionali, e giocoforza per le loro Aree contigue in quanto venenti a fare parte unica ed integrante dei Parchi;

TENUTO CONTO che per quanto riguarda il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise l’esistente “Zona di Protezione Esterna” secondo la cartografia ufficiale di detto Parco, avrebbe come unico riferimento legislativo l’Art. 2 della legge N. 1511 del 12 luglio 1923 conversione in legge del Regio Decreto istitutivo 11 gennaio 1923 n. 257 del Parco Nazionale d’Abruzzo, e che detto riferimento fosse meramente limitato al diritto di estendere «ai terreni limitrofi del Parco particolari divieti di caccia» a difesa dell’Orso marsicano e di altre specie di selvaggina, e che pertanto essa debba correttamente così definirsi, e non già “Zona di Protezione Esterna”;

CONSTATATO come tale “Zona” con particolari divieti di caccia non sia mai stata ratificata, istituita, designata o delimitata da alcuna altra norma legislativa, benché spesso citata anche in atti ufficiali del Parco ed anche modificata sia in quanto alla difesa di specie di selvaggina sia nella sua delimitazione (prove indirette della sua diretta dipendenza solo a quanto stabilito con la legge del 1923 ed a nessun’altra vigente legge o normativa);

TENUTO COMUNQUE CONTO di una comprensibile opportunità di una eventuale tutela dei territori ed habitat che facciano parte del complesso protetto nell’ambito del Parco Nazionale in quanto ad essi contigui e ad una loro gestione oculata per finalità di protezione anche faunistica;

INFORMATO DEL FATTO che l’art. 5 della legge N. 10 del 14 gennaio 2010 conferisce anche ai Comuni l’autonomo potere di istituire aree di difesa ambientale senza che per questo esse debbano intendersi soggette ai dettami della 394/1991, stabilendo che i Comuni possano prendere: «iniziative finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357» (ovvero la regolamentazione dei siti previsti dall’UE); e che ai sensi dell’art. 6 comma 2. della stessa legge «Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono (...) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell’amministrazione comunale»;

DELIBERA

- Ai sensi dell’Art. 32 della legge 394/1991 e sue successive modifiche il Comune di Pescosolido aprioristicamente e formalmente non conferisce alcun assenso alla istituzione, designazione o delimitazione di un’area contigua sul proprio territorio comunale.
- Si oppone comunque alla nuova formulazione dell’attuale Art. 32 come approvato dal Senato e richiede il mantenimento della precedente previsione costituzionale sulla sua costituzione/delimitazione da farsi solo con il consenso/assenso dell’ autonomia locale.

DISPONE

- di trasmettere il presente atto a tutti i comuni ricadenti nell’area del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e nelle aree contigue, ai quali chiede di dividerne i contenuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che in apertura di trattazione del presente o.d.g. il Cons. Bellisario abbandona l’aula;

VISTA la proposta di deliberazione sopra estesa;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti n. 9

Votanti n. 9

Astenuti n. //

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. //

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra estesa.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
f.to dr. GIUSEPPE CIOFFI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA**

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma e dell'art. 125, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ai sensi dell'art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 18/06/2009, n. 69, viene pubblicata sull'albo ON-LINE del sito informatico comunale (www.comune.pescosolido.fr.it), per 15 giorni consecutivi.

Pescosolido, 17/05/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D. Lgs. 267/2000 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Pescosolido, 17/05/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa ANTONIETTA ARUTA**